

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro V - Del lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa

#### **Art. 2215 Modalità di tenuta delle scritture contabili**

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale [c.c. [2214](#)] e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione .